



Decreto legge infrastrutture Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore

FAI INFORMA 118/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Facciamo seguito alla nostra circolare fai informa n. 117/2025 di ieri 21 maggio 2025, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 sempre del 21 maggio è stato pubblicato il [decreto legge 21 maggio 2025, n. 73](#) (in vigore sempre dal 21 maggio u.s), al cui interno, agli artt. 4 e 5, sono state inserite norme di specifico interesse per l'autotrasporto merci.

Infatti:

- L'art. 4 (norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto) introduce novità significative:
 - sui tempi di attesa ai fini del carico e scarico della merce, riscrivendo completamente l'art. 6 bis del d.lgs 286/2005. Tra le novità più importanti, ricordiamo le seguenti:
 - Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a **90 minuti**.
 - Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e sulle modalità di accesso ai punti di carico e scarico che possono essere fornite non solo dal committente, ma anche dal destinatario o da altro soggetto della filiera del trasporto indicato all'art. 2 del d.lgs 286/2005 (quindi, anche dal caricatore). In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l'orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
 - Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto di ricevere un indennizzo di 100 euro (dai precedenti 40 €) per ogni ora o frazione di ritardo. Per il pagamento dell'indennizzo, il committente e il caricatore sono obbligati in solido per cui la richiesta può essere avanzata indifferentemente ad uno dei due

soggetti che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell'effettivo responsabile del ritardo. L'indennizzo, inoltre, è soggetto a rivalutazione automatica annuale legata all'indice Istat dei prezzi al consumo (Indice FOI).

- L'indennizzo spetta anche in caso di superamento dei tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico fissati nel contratto di trasporto.
 - L'autista ha il diritto di assistere allo svolgimento delle operazioni di carico per visionarne la regolarità con particolare riguardo alla sistemazione del carico, tenuto conto delle sanzioni in cui incorrerebbe qualora fossero riscontrate su strada delle irregolarità ai sensi degli artt.164 e 167 c.d.s.
- Sul recupero dei fondi per l'autotrasporto tagliati con l'ultima legge di bilancio. Si tratta di 12 mln €, di cui 6 mln € destinati al 2025 e 6 mln € nel 2026, che andranno ad incrementare lo stanziamento a disposizione per queste due annualità per i contributi al ricambio del parco veicolare.
 - Sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto. Infatti, in aggiunta alle norme già previste nell'art. 83 bis (commi dal 12 al 15) del decreto legge 112/2008, il nuovo comma 15 bis stabilisce che in presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, il creditore (quindi, il trasportatore) può segnalare queste inadempienze all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Detta Autorità potrà intervenire d'ufficio oppure su segnalazione del creditore o del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Una volta attivata la procedura stabilita dalla legge 287 del 10 ottobre 1990, l'AGCM diffiderà il committente inadempiente a pagare il dovuto e, successivamente, applicherà nei suoi confronti le sanzioni previste dall'art. 15 della medesima legge (che possono giungere fino al 10% del fatturato).

- L'art. 5 (disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli) prevede alcune novità sui compensi per le trasferte del personale della motorizzazione per le operazioni fuori sede ai sensi dell'art. 19 della legge 727/1978 e sulla normativa per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova (per le quali, in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili non può superare quello dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività d'impresa).